

## LA NOZIONE DI ANNO IN CORSO: DETERMINAZIONE DEL BIENNIO ANTERIORE E DELL'ANNO IN CORSO ALLA DATA DEL PIGNORAMENTO

Ai fini di una corretta applicazione della disciplina sottesa all'art. 2855 c.c. è di primaria importanza la esatta determinazione del biennio anteriore e dell'anno in corso alla data del pignoramento.

**L'anno in corso** alla data del pignoramento non è l'anno solare, ma va determinato con il seguente procedimento:

1. determinare la data di decorrenza degli interessi del debito. Nel caso di debiti da mutuo: **la data contrattualmente prevista**. Nel caso di debiti accertati giudizialmente: **la data della mora indicata in sentenza o, in mancanza, la data di pubblicazione del provvedimento** (decreto ingiuntivo o sentenza);
2. aggiungere alla data di decorrenza del debito un anno per tante volte sino a che sia superata la data del pignoramento: il risultato è una data che chiameremo C;
3. sottrarre un anno dalla data C: da questo momento inizia l'anno in corso (chiameremo B questa seconda data);
4. sottrarre due anni alla data B: chiameremo A la data risultante.

Gli interessi maturati successivamente alla data A e sino alla data C sono da collocarsi al privilegio, al tasso convenzionale; gli interessi maturati anteriormente a questa data sono da considerare crediti chirografari.